



2 MAR 2004

Roma,

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali e
Risanamento degli Enti Locali Dissestati

Prot.N. 1202 F.L. 1
Allegati.....
Risposta al foglio del.....
Div.....Sez.....N.....

All'Unione delle Province d'Italia
Piazza Cardelli, 4
00186 Roma

Oggetto: Trasferimenti erariali anno 2004.

Come è noto negli ultimi anni il decentramento di risorse e funzioni nell'ambito dell'attività della pubblica amministrazione ha richiesto l'istituzione di un complesso sistema di rilevazione degli andamenti gestionali e dei relativi costi.

Nello specifico, per l'anno 2004, gli stanziamenti di bilancio afferenti i trasferimenti erariali agli enti locali, al fine di meglio delineare gli indirizzi gestionali, sono stati suddivisi in "piani gestionali" sulla base degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalla legge finanziaria del corrente anno.

In particolare, lo stanziamento di bilancio del capitolo 1316 "Fondo ordinario" è stato suddiviso, tra l'altro nel piano gestionale 01 nel quale è confluita la risorsa destinata al finanziamento del fondo ordinario di cui all'articolo 35, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ed nel piano gestionale 04 nel quale è confluita la risorsa destinata al finanziamento dell'incremento dei trasferimenti erariali delle province e delle comunità montane di cui all'articolo 3, comma 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

In relazione a ciò, per l'anno 2004, poiché la gestione delle risorse in parola non potrà essere unitaria, come avvenuto negli anni precedenti, si rende necessario procedere alla separazione dell'attribuzione operata a favore delle province a valere sul fondo ordinario dall'attribuzione operata per i medesimi enti a titolo di incremento dei trasferimenti erariali, pur senza alterare la spettanza complessiva peraltro già pubblicata sul sito internet di questa Direzione Centrale.

Ai fini di ciò, si fa presente che il suddetto incremento pur rimanendo nella voce "contributo ordinario", sarà oggetto di separata attribuzione e, quindi, assoggettato alle stesse riduzioni previste per i trasferimenti erariali, nel caso in cui il contributo assegnato a valere sulle risorse del fondo ordinario risultasse insufficiente a contenerle. Si precisa altresì che l'incremento dei trasferimenti erariali è, comunque, soggetto alla riduzione del 3 per cento stabilita dall'articolo 24, comma 9, della legge 448 del 2001.

Premesso quanto sopra, si assicura che, appena terminate le necessarie elaborazioni, verrà provveduto alla pubblicazione sul sito internet dei dati riferiti ai trasferimenti in oggetto.

Il Dirigente